

5118/2012REG.PROV.COLL.

N. 05626/2012 REG.RIC.

N. 05699/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

1-sul ricorso numero di registro generale 5626 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

B.A.I.- Brescia Antincendi International s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.
Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Marco Orizio, con domicilio eletto presso
avv. Giuseppe Morbidelli in Roma, via G.Carducci, 4;

nei confronti di

Ziegler Italiana s.r.l.;

2-sul ricorso numero di registro generale 5699 del 2012, proposto da:
Albert Ziegler GmbH & Co Kg, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriella Simonis

e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

contro

B.A.I.- Brescia Antincendi International s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Marco Orizio, con domicilio eletto presso avv. Giuseppe Morbidelli in Roma, via G. Carducci 4; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ziegler Italiana s.r.l.;

per la riforma

1-quanto al ricorso n. 5626 del 2012:

della sentenza breve del T.A.R. Lazio – Roma- Sezione I Ter n. 03375/2012, resa tra le parti, concernente contratto di fornitura di veicoli antincendio per uso aeroportuale

2-quanto al ricorso n. 5699 del 2012:

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma- Sezione I Ter n. 03375/2012, resa tra le parti, concernente contratto di fornitura di veicoli antincendio per uso aeroportuale

Visti gli appelli e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della B.A.I.-Brescia Antincendi International srl e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 31 agosto 2012 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli avvocati Morbidelli, Simonis e dello Stato Aiello;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l'esame delle istanze incidentali di sospensione della sentenza impugnata formulate dalle parti appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione I ter, con sentenza semplificata n. 3375 del 12 aprile 2012 depositata il 13 aprile 2012, ha accolto, con condanna alle spese, il ricorso con motivi aggiunti proposto dalla B.A.I. – Brescia Anticendi Internazional s.r.l. (di seguito, B.A.I.) con sede in Bagnolo Mella (BS), avverso gli atti con i quali il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha affidato, con procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, c.3 lett.d), del D.lgs n. 160/2006, alla Albert Ziegler GmbH & CO KG (di seguito, Ziegler), con sede in Giengen Brenz (Germania), in curatela fallimentare, la fornitura di 12 veicoli antincendio per uso aeroportuale e, in particolare, la determina a contrarre n. 2052 del 2 dicembre 2011.

Il Tribunale ha rilevato il difetto di motivazione in merito alle condizioni “inequivocabilmente particolarmente vantaggiose” asserite dal Ministero nonché il difetto di istruttoria riguardo alla valutazione dell'offerta della Ziegler, che sarebbe proveniente dalla Ziegler italiana non assoggettata a procedura fallimentare e che l'Amministrazione avrebbe effettuato in un lasso di tempo molto ristretto.

Nel dichiarare quindi l'inefficacia del contratto stipulato il 14 dicembre 2011, è stato disposto l'obbligo dell'Amministrazione di avviare una nuova procedura a evidenza pubblica.

2. Il Ministero dell'Interno e la Albert Ziegler, con atti notificati il 10 luglio 2012 depositati il 23 luglio 2012, hanno interposto appelli, sostanzialmente analoghi.

Ambedue gli appellanti sottolineano il lungo e articolato iter istruttorio effettuato per addivenire all'affidamento dell'appalto nonché le conseguenti specifiche tecniche che hanno fatto ritenere congrua e vantaggiosa, anche comparativamente, l'offerta della Ziegler, puntualizzando che l'offerta e il contratto, poi registrato dalla Corte dei Conti, hanno fatto capo alla Ziegler tedesca essendosi limitata la Ziegler italiana al solo supporto linguistico.

La Ziegler eccepisce in via pregiudiziale anche la nullità della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, effettuata dall'ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, ritenuto incompetente territorialmente, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso per difetto di contraddittorio; quindi sarebbe stata tardiva la successiva notifica dei motivi aggiunti in data 1 marzo 2012 alla Ziegler tedesca posto che la B.A.I. era a conoscenza già dal 27 dicembre 2011, come da atto di diffida nei confronti del Ministero, che l'effettiva controinteressata era la sede tedesca e non quella italiana.

Soggiunge che il T.A.R. ha erroneamente reso la sentenza solo nei confronti della Ziegler italiana, contumace, e del Ministero e chiede infine l'esibizione dell'esposto che la B.A.I. avrebbe inoltrato alla Corte dei Conti in data 28 dicembre 2011 avverso il contratto.

3. La B.A.I. si è costituita con motivate memorie depositate il 10 agosto 2012 a sostegno della sentenza impugnata, ribadendo comunque la vantaggiosità comparativa dei propri automezzi, la mancanza dell'urgenza della consegna degli stessi prevista per il 2013-2014 e la mancata consultazione ex art. 57, c. 6, D.lgs n. 163/2006, non esaminata dal giudice di prime cure.

Replica che la contestata notifica del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado sia stata invece effettuata regolarmente, trattandosi di notifica all'estero disciplinata

dal Regolamento CE n. 1393/2007, e tempestivamente sia riguardo al ricorso in data 26 gennaio 2012, sia ai motivi aggiunti in quanto resa possibile solo dopo il deposito dei documenti da parte del Ministero in data 31 gennaio 2012.

4. Il Ministero dell'Interno, nell'appello promosso dalla Ziegler, si è costituito con mero atto formale dell'Avvocatura Generale dello Stato depositato il 7 agosto 2012.

5. Alla camera di consiglio del 31 agosto 2012 le cause, presenti i legali delle parti, sono state trattenute in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

6.1. La Sezione ritiene in via preliminare di disporre la riunione degli appelli in epigrafe ai sensi degli artt. 70 e 96 c.p.a. in quanto proposti avverso la stessa sentenza e attesa l'identità delle parti in causa, della causa petendi e del petitum.

6.2. Si può altresì prescindere dall'esame delle eccezioni di inammissibilità e di tardività dedotte dalla Ziegler, che possono peraltro essere state implicitamente valutate in primo grado tenuto conto dell'articolarsi nel tempo delle notifiche contestate e della documentazione depositata tanto da indurre, come dagli atti, al rinvio della camera di consiglio del 2 febbraio 2012; la mancata indicazione della Albert Ziegler fra i controinteressati nella sentenza impugnata non rileva ai fini del decidere, atteso il chiaro contenuto della sentenza e potendosi anche addebitare alla circostanza che il ricorso introduttivo era stato proposto solo nei confronti della Ziegler italiana e quindi a un mancato aggiornamento informatico.

6.3. Ciò premesso, gli appelli sono fondati e per l'effetto la sentenza va riformata per le considerazioni che seguono.

In effetti non si condividono le pure articolate e estese argomentazioni svolte dai giudici di prime cure, posto che, a parere della Sezione, dalla documentazione prodotta in giudizio non si ravvisano carenze istruttorie e motivazionali.

Risulta agli atti invero che il Ministero ha espletato una preventiva indagine che si è articolata con la formale istituzione di un apposito gruppo di lavoro, più incontri con operatori del settore (ivi compresa la B.A.I.) e visite presso stabilimenti.

In tale contesto, la Ziegler tedesca, in curatela fallimentare, veniva contattata e, dopo un'istruttoria durata tre mesi, con visita allo stabilimento e con un costante e articolato scambio di corrispondenza, il Ministero, acquisita la nota finale della Ziegler in data 27 novembre 2011 e su motivata proposta del competente Dirigente, ha ritenuto una delle opzioni offerte dalla stessa la più innovativa e idonea sul piano tecnico nonché più vantaggiosa sul piano economico – finanziario per un prezzo definitivo di € 498.787,00 per ogni automezzo con l'ulteriore singolo sconto di € 55.937,00.

Di conseguenza, a conclusione del procedimento, invero complesso e articolato, “esaminata l'offerta e accertatane la congruità” è stata adottata la determina a contrarre n. 2052 del 2 dicembre 2011, e quindi in data 14 dicembre 2011 è stato stipulato il contratto, approvato con D.M. n. 412 del 20 dicembre 2011 e registrato dalla Corte dei Conti.

Emerge pertanto oggettivamente che il Ministero ha tenuto i necessari contatti con la B.A.I. e quindi con la Ziegler tedesca, sottoposta incontestabilmente a procedura fallimentare, e gli atti formalmente vincolanti sono stati adottati da quest'ultima, essendosi limitata la Ziegler italiana, come si evidenzia, a un ruolo di supporto istruttorio riguardo alle due diverse lingue.

La scelta dell'offerta proposta dalla Ziegler si appalesa invero il risultato di un'approfondita valutazione anche comparativa, di natura tecnico-discrezionale che risulta oggettivamente immune da vizi di illogicità e irrazionalità.

I provvedimenti impugnati in effetti contengono anche per relationem tutti gli elementi, di fatto e di diritto, idonei a configurare la fattispecie, per cui non sussistono lamentati difetti di istruttoria né di motivazione.

6.4. Ne consegue che gli appelli in epigrafe proposti, qui riuniti, vanno accolti e, in riforma della sentenza impugnata, vada respinto il ricorso proposto in primo grado.

Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e qui riuniti, li accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Condanna la parte ricorrente in primo grado (B.A.I. di Brescia) al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio da liquidarsi in € 5000,00 (cinquemila), più accessori di legge, a favore di ciascuna delle due parti appellanti (Ministero dell'Interno e Ziegler tedesca).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 agosto 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)